

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1854

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BOSO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 GIUGNO 1995

---

Norme in favore degli ausiliari del giudice e del pubblico ministero dipendenti del Ministero di grazia e giustizia

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge trova giustificazione nel fatto che le norme che attualmente prevedono le mansioni dei commessi giudiziari sono vetuste e sembrano non tenere in nessun conto i delicati compiti che di fatto vengono espletati da questo personale presso tutti gli uffici giudiziari (specialmente quelli più a rischio, come le procure). L'attività dei commessi giudiziari è certamente attività a rischio, così come è dimostrato dalle disposizioni del decreto del Ministro dell'interno 24 marzo 1994, n. 371, che prevede la concessione, a titolo gratuito, del porto d'armi. Spesse volte, poi, accade che gli uffici giudiziari non sono presidiati nè da scorte nè da forze di polizia, per cui il commesso giudiziario (unitamente all'autista giudiziario) finisce con l'essere l'unica persona in grado di offrire protezione fisica ai magistrati. Non solo perciò è opportuno regolamentare *ex novo* le mansioni del commesso giudiziario, ma appare altresì opportuno riconoscere la posizione di rischio anche a livello retributivo, così come accade per tutto il personale a rischio ed in particolare per il magistrato. Queste categorie percepiscono una indennità inferiore a quelle godute dalle categorie sottoposte a rischi ben minori (indennità di cui all'articolo 3 della legge 22 giugno 1988, n. 221). Gli autisti ac-

compagnano il magistrato, anche se dotato di relativa scorta, in tutti i suoi spostamenti, esponendosi agli stessi rischi del magistrato e del personale armato di scorta e del personale che assiste il magistrato. Il commesso giudiziario con quindici anni di servizio consegue la qualifica di commesso capo giudiziario e, oltre alle specifiche funzioni, ha il compito di regolare e sorvegliare l'andamento del servizio. Gli autisti giudiziari con quindici anni di servizio conseguono la qualifica di autista capo giudiziario e, oltre alle specifiche funzioni, hanno il compito di regolare e sorvegliare l'andamento del servizio degli altri autisti giudiziari. In conclusione, è necessario ridisegnare le mansioni dei commessi giudiziari e degli autisti giudiziari e riconoscere inoltre agli stessi la qualifica di agente di polizia giudiziaria durante le ore di servizio, affinché essi possano legittimamente operare, all'occorrenza ed in assenza di forze dell'ordine, una difesa attiva del magistrato, dell'altro personale e delle sedi giudiziarie. Il riconoscimento di detta qualifica ovviamente dovrà portare ad adeguamenti della retribuzione così da porre questa categoria sullo stesso piano delle altre categorie a rischio, con riferimento al magistrato, e così da poterle meglio collocare nell'ordinamento giudiziario di cui fanno parte.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Al comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, dopo le parole: «gli avvocati e procuratori dello Stato,» sono inserite le seguenti: «il personale dipendente del Ministero di grazia e giustizia.»

## Art. 2.

*(Attribuzioni dei commessi giudiziari e degli autisti)*

## 1. I commessi giudiziari:

a) eseguono tutte le mansioni della V qualifica, inerenti ai servizi di anticamera, di rappresentanza e di vigilanza nelle aule, nelle sale, negli accessi e in tutti i locali delle sedi giudiziarie cui sono addetti;

b) provvedono all'apertura e alla chiusura degli uffici giudiziari ed all'attivazione dei sistemi d'allarme;

c) curano il recapito preciso della corrispondenza degli atti in arrivo nonchè la preparazione, il ritiro e la spedizione della corrispondenza d'ufficio in partenza;

d) curano i locali adibiti a custodia dei corpi di reato e provvedono alla sistemazione e alla ricerca di questi ultimi;

e) sono addetti alle udienze penali e civili per la chiamata dei testimoni e per la registrazione e l'ascolto dei nastri videoteletrasmessi.

2. I commessi giudiziari sono addetti allo sportello e alle segreterie di sicurezza; se in possesso dei requisiti sanitari, svolgono il proprio servizio anche armati.

3. I commessi giudiziari con quindici anni di servizio conseguono la qualifica di

commesso capo giudiziario; ad essi è demandato il compito di regolare e sorvegliare l'andamento del servizio secondo le disposizioni che vengono impartite dal capo dell'ufficio giudiziario.

4. L'autista giudiziario provvede alla guida degli autoveicoli, sia normali che speciali, in uso agli uffici giudiziari e ne cura la manutenzione ordinaria ed il buon funzionamento. L'autista capo giudiziario può essere utilizzato, ove occorra, anche per la conduzione di autoveicoli. Durante le ore di attesa, l'autista giudiziario è addetto ove occorra, ai servizi di cui al comma 1; se in possesso dei requisiti sanitari, svolge il proprio servizio anche armato.

5. Alla carriera di commesso e autista giudiziario si accede mediante concorso pubblico per esami, previo accertamento, per l'autista giudiziario, di idoneità fisico-psico-attitudinale. Per l'ammissione al concorso è richiesto il diploma di istruzione secondaria di primo grado. Per gli autisti giudiziari è richiesta la patente di tipo D. Nei predetti concorsi, il 50 per cento dei posti è riservato al personale interno, che vi accede sulla base dei titoli di servizio e di *test* bilanciati.

### Art. 3.

1. Al personale in divisa dell'Amministrazione della giustizia addetto agli uffici del pubblico ministero, del giudice, alla direzione nazionale e alle direzioni distrettuali antimafia, all'ufficio del giudice per le indagini preliminari, alle cancellerie e alle segreterie giudiziarie, ossia ai commessi giudiziari e agli autisti giudiziari, è attribuito lo stipendio annuo del V livello retributivo del pubblico impiego, incrementato del 10 per cento in favore del commesso capo giudiziario e dell'autista capo giudiziario, a motivo dell'attività di servizio svolta in qualità di personale esposto a gravi rischi, riconosciuta ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno 24 marzo 1994, n. 371.

## Art. 4.

1. Al personale in divisa dell'Amministrazione della giustizia addetto agli uffici del pubblico ministero, del giudice, alla direzione nazionale e alle direzioni distrettuali antimafia, all'ufficio del giudice per le indagini preliminari, alle cancellerie e alle segreterie giudiziarie, ossia ai commessi giudiziari e agli autisti giudiziari, è attribuita, a tutti gli effetti, durante il servizio, la qualifica di agente di polizia giudiziaria a causa dell'attività di servizio svolta in qualità di personale esposto a gravi rischi, riconosciuta ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno 24 marzo 1994, n. 371.

## Art. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo utilizzando la voce relativa al Ministero di grazia e giustizia.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

